


**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

**Holding: nuovo inquadramento in base al D. Lgs. n.
142/2018**

29 maggio 2019 ore 14.00 – 18.00

Sala Conferenze PDCEC Padova



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

Anagrafe Tributaria e Indagini Finanziarie



Inquadramento normativo

Normativa primaria

- Art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605/1973: Creazione Archivio e comunicazioni
- Art. 32, n. 7, D.P.R. n. 600 del 1973: Risposta Indagini Finanziarie
- Art. 11 D. L. n. 201/2011: comunicazione integrativa annuale dei dati contabili

Normativa secondaria: Circolari

- C.M. n. 18/E del 2007



Inquadramento normativo...segue

Normativa secondaria: Provvedimenti

- Provvedimento del 22 dicembre 2005: quadro generale adempimento indagini e anagrafe
- Provvedimento del 6 dicembre 2011: esiti di elaborazione e tempistiche di risposta
- Provvedimento del 25 marzo 2013: comunicazione dati contabili e regole SID
- Provvedimento del 28 maggio 2015: obbligo comunicazione della giacenza media
- Provvedimento del 10 febbraio 2015: impianto normative del tracciato unico
- Provvedimento del 25 gennaio 2016: specifiche tecniche tracciato unico
- Provvedimento del 27 giugno 2016: modifiche al provvedimento del 25.01.2016
- Provvedimento del 10 maggio 2017: iscrizione in Anagrafe Tributaria



Identificazione soggetti obbligati


Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è stato sostituito come segue dall'art. 12 del D. Lgs. n. 142/2018:

*10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti **delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*



Identificazione soggetti obbligati...segue

Holding pure ovvero quelle che esercitano in via esclusiva l'attività di assunzione di partecipazione in soggetti diversi dagli intermediari finanziari



l'invio dati all'Anagrafe tributaria era già dovuto in virtù della previgente disposizione



Identificazione soggetti obbligati...segue

Holding miste ovvero quelle che esercitano non in via esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari



Va effettuato il controllo in sede di approvazione di ciascun bilancio per la verifica del **requisito patrimoniale.**



Identificazione soggetti obbligati...segue

Normativa previgente per le Holding miste



verifica congiunta del requisito patrimoniale ed economico per due esercizi consecutivi



Iscrizione nel Registro Anagrafe Tributaria (Provvedimento del 22.12.2005 – Provvedimento del 10 maggio 2017)

- Termine: entro 30 gg dalla data di decorrenza dell'obbligo di invio dati all'Anagrafe Tributaria
- Sezione: REI FACTA/CRS del Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)
- Modalità: Invio telematico



Iscrizione nel Registro Anagrafe Tributaria ...segue

- Dati oggetto di segnalazione:
 - Anagrafica e codice fiscale,
 - Dati del responsabile delle indagini finanziarie
 - Dati dell'indirizzo PEC ai fini dello scambio dati con l'Amministrazione Finanziaria
 - Qualifica del soggetto
 - Dati di un referente operativo e relativi recapiti amministrativi



Iscrizione nel Registro Anagrafe Tributaria ...segue

- Aggiornamento dei dati: invio entro 30 giorni di qualunque modifica dei dati comunicati
- Cancellazione: ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate. Fino alla decorrenza di tale termine i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste ricevute. In caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine di invio è di 60 giorni.



Indagini Finanziarie

- Effetti dell'iscrizione: l'A.F. può inoltrare delle richieste di informazione tramite PEC
- Modalità di richiesta e risposta: si riceve un file xml che va elaborato e firmato digitalmente. La risposta si inoltra a mezzo PEC. In ipotesi di risposte negative possono essere inviate cumulativamente.
- Tempi di risposta: 30 giorni dalla richiesta



Adempimento: Comunicazione mensile

- Tempistiche: entro la fine del mese successivo a quello di riferimento
- Modalità: Infrastruttura SID e invio a mezzo PEC
- Dati oggetto di segnalazione:
 - Anagrafica e codice fiscale (non obbligatorio per le controparti estere)
 - Tipo di rapporto finanziario
 - Data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto
 - Ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato, titolare effettivo)



Adempimento: comunicazione annuale

- Termine: entro il 15/2 dell'anno successivo a quello di riferimento
- Modalità: Infrastruttura SID e invio a mezzo PEC
- Dati oggetto di segnalazione:
 - identificativo del rapporto;
 - dati contabili del rapporto



Tipologie di invio

- Invio ordinario: invio dei dati mensili e annuali entro le loro scadenze naturali
- Invio straordinario: invio dei dati fuori competenza del periodo, subentri, rinumerazione rapporti, reimpianto, operazioni straordinarie, risposta ad esiti, cancellazione puntuale rapporti
- Annullamento: annullamento di flussi telematici (prima della loro elaborazione mensile o annuale. Successivamente è possibile soltanto effettuare la cancellazione di singoli ID rapporto)



Invio ordinario

- Nuovi rapporti: invio dei rapporti accesi nel mese precedente
- Saldi annuali: invio dei dati entro la loro scadenza naturale
- Chiusura rapporti: comunicazione di cessazione di rapporti avvenuta nel mese precedente.



Invio straordinario

- Nuovi rapporti: invio di nuovi rapporti oltre il mese di accensione nonché dei saldi eventualmente scaduti. Se il rapporto si è aperto e chiuso si segnalano entrambe le informazioni
- Aggiornamento o sostituzione di rapporti: modifiche/rettifiche sui dati relativi a rapporti già inviati ovvero invio di nuovi soggetti ovvero di cessazioni anagrafiche senza cessazione del rapporto
- Cancellazione: cancellazione di rapporti già comunicati



Invio straordinario...segue

- Reimpianti: invio ex novo di tutte le posizioni di competenza dell'operatore. I reimpianti non sono consentiti dal 1 gennaio al 15 febbraio.
- Cambio ID rapporto: attribuzione di nuovo ID su rapporti già comunicati, dallo stesso operatore o altro operatore subentrante, senza variazione dei relativi dati
- Presenza in carico rapporti: intestazione da parte dell'incorporante dell'ID rapporto e dei dati relativi comunicati dall'incorporato.



Decorrenza derivante dall'applicazione del disposto del D. Lgs. n. 142/2018:

- L'obbligo decorre dalla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 se in tale bilancio viene rispettato il parametro patrimoniale:
 - invio comunicazione REI: entro 30 gg dalla data dell'assemblea che approva il bilancio 2018;
 - invio della comunicazione mensile: entro la fine del mese successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea che ha approvato il bilancio 2018.



Rapporti tipici oggetto di segnalazione per le holding

| RAPPORTI | INDICAZIONI |
|-----------------|--|
| Partecipazioni | Le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (codice rapporto 22). Non sono oggetto di comunicazione le partecipazioni oggetto di attività di trading. |
| Finanziamenti | I finanziamenti sia ricevuti, sia erogati alle società del gruppo. Devono avere ad oggetto capitale di debito e non capitale di rischio, ovvero deve essere previsto l'obbligo di restituzione (codice rapporto 18). |



Rapporti tipici oggetto di segnalazione per le holding

| RAPPORTI | INDICAZIONI |
|-------------------------|--|
| Prestiti obbligazionari | I prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime (codice rapporto 18). |
| Cash pooling | I relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o «pool leader» o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al «pool» (codice rapporto 01). |



Rapporti tipici oggetto di segnalazione per le holding

| RAPPORTI | INDICAZIONI |
|----------------------|--|
| Garanzie | <ul style="list-style-type: none">• Rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate.• Rilascio di garanzie da parte di terzi a favore della holding.• Lettere di «gradimento» o di «patronage» (codice rapporto 16). |
| Rapporti extra-conto | Operazioni svolte per mezzo di un procuratore o di un delegato e operazioni con soggetti esterni del gruppo finalizzate alla realizzazione di una relazione partecipativa da gestire nell'ambito di un rapporto continuativo (acquisto/vendita di azioni o quote già partecipate, da soggetti diversi da quello con il quale si intrattiene un rapporto continuativo, acquisto di diritti di opzione, operazioni di put and call, operazioni effettuate con controparti non assoggettate alla disciplina delle comunicazioni all'Anagrafe dei rapporti, altre operazioni finanziarie occasionali nei confronti di soggetti al di fuori del gruppo, non continuative. |



Rapporti tipici oggetto di segnalazione per le holding:

- **Comunicazioni mensili:** apertura, chiusura dei rapporti o eventuali rettifiche apportate ai dati precedentemente comunicati (es. variazione della sede legale di una partecipata). La holding non deve effettuare comunicazioni in relazione a rapporti la cui instaurazione è già stata comunicata e che non hanno subito variazioni nel mese precedente.
- **Comunicazione annuale:** l'invio di comunicazioni annuali dipende dalla tipologia di rapporto che la holding comunica. Rispetto ai rapporti «tipici» individuati solo il cash pooling, chiede la comunicazione integrativa annuale dei Saldi e Importi, Giacenza Media e Valuta.



Sanzioni

- **L'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile e annuale** ex art. 7, comma 6, del DPR n. 605/1973, è sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione **da euro 2.000 ad euro 21.000**, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi.

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che entrambe le violazioni possano essere suscettibili di applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

La sanzione si applica per singola informazione non comunicata (singolo rapporto), non si applica per file inviato.

Valutare attentamente la convenienza al ravvedimento operoso in funzione del numero di irregolarità commesse.



Identificazione del Titolare Effettivo

- Nell'ambito degli elementi richiesti in sede di comunicazione dei rapporti all'Anagrafe Tributaria è richiesta l'identificazione del Titolare Effettivo;
- La società deve quindi acquisire dalla controparte del rapporto una dichiarazione attestante lo status del Titolare Effettivo da tenere agli atti. Ne va richiesto l'aggiornamento nell'ambito del rapporto.



Faq Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2016

Comunicazione del titolare effettivo (codice ruolo 7) – obblighi delle holding

Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973 permangono nei confronti dei soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 142/2010.

In riferimento alla comunicazione del dato del titolare effettivo del rapporto finanziario, si rappresenta che tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio come indicato nell'allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.



Identificazione e verifica del titolare effettivo (art. 20, 1 c.)

Il titolare effettivo è rappresentato:

- dalla **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;
- nel caso di **entità giuridica**, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza:
 - ☐ possiedono o controllano tal entità;
 - ☐ ne risultano beneficiari in ultima istanza.



Il titolare effettivo (art. 20, 2 c.): assetto proprietario

In caso di società:

- a) costituisce indicazione di proprietà **diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà **indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Si identifica chiunque ha una partecipazione pari al 25% più uno. In presenza di catena di controllo va considerato l'effetto demoltiplicativo nella determinazione della partecipazione indiretta.



Il titolare effettivo (art. 20, c.3): controllo sostanziale

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- a) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.



Il titolare effettivo (art. 20, c.4): criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**



Faq Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016

Con la nuova normativa in vigore da gennaio 2016 è stato introdotto il codice ruolo 7 – titolare effettivo come rilevabile in base alla normativa antiriciclaggio, quali sono le modalità di segnalazione?

Il titolare effettivo, codice ruolo 7 è dovuto per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016. Detto codice ruolo deve coesistere con almeno un soggetto titolare del rapporto comunicato con codice ruolo "0" persona giuridica. È possibile inserire più soggetti titolari effettivi con il codice ruolo 7 all'interno dello stesso rapporto.

Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia contemporaneamente più ruoli all'interno dello stesso rapporto, ad es. delegato e titolare effettivo, è possibile comunicare la stessa anagrafica due volte: in un record sarà inserito il soggetto con codice ruolo 5, e in un altro con codice ruolo 7.



Casi particolari: liquidazione volontaria

Provvedimento del 10 febbraio 2015, prot. n. 18269/2015 e FAQ del 5 aprile 2016

DURANTE LA FASE DI LIQUIDAZIONE

- mantenere attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili;
- mantenere attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie;

CONCLUSA LA FASE DI LIQUIDAZIONE

- inviare entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi;
- effettuare l'ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi;
- effettuare entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi;
- successivamente dismettere la propria utenza SID.



Casi particolari: perdita dei requisiti patrimoniali

Faq 26 ottobre 2016

- Comunicare la cessazione dell'indirizzo PEC al REI entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio in cui non si verificano i requisiti patrimoniali.
- Inviare una autocertificazione all'Ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante attestante la perdita dei requisiti patrimoniali con esclusione dall'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7 del DPR n. 605/1973, non essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 142/2018.
- Effettuare le ultime comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari:
 - la **comunicazione mensile** va effettuata fino a quella di competenza del mese di approvazione del bilancio in cui non si verificano i requisiti patrimoniali. Si procede alla chiusura di tutti i rapporti con la data dell'assemblea;
 - la **comunicazione annuale** va regolarmente effettuata mantenendo attive tutte le funzionalità necessarie.
- Dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, è possibile chiedere la cessazione dell'utenza SID.



Casi particolari: fusione in soggetto non finanziario

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 18269/2015 e FAQ del 23 marzo 2016

- Effettuare la comunicazione al REI entro 30 giorni data di efficacia della fusione:
- Tenere attiva l'utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione:
 - la comunicazione mensile va effettuata fino a quella di competenza del mese in cui ha efficacia la fusione. Tutti i rapporti vengono chiusi con la data di efficacia della fusione;
 - la comunicazione annuale va regolarmente effettuata mantenendo attive tutte le funzionalità necessarie. Il termine è 90 giorni dalla data di efficacia della fusione.



Casi particolari: fusione in un soggetto sottoposto agli obblighi di comunicazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 18269/2015, FAQ del 17 maggio 2018 e 17 marzo 2016

Responsabilità dell'incorporante nel caso di rapporti cessati prima della fusione non chiusi dall'incorporato.

Con la fusione, l'incorporante diviene intestatario, attraverso la comunicazione di c.d. «Presenza in carico» (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato nell'Archivio dei Rapporti Finanziari. Tra questi possono esservi anche rapporti in essere e poi cessati in periodi antecedenti alla data dell'operazione societaria che, normalmente, dovrebbero essere stati oggetto di comunicazione di chiusura da parte del soggetto incorporato. Qualora però, la cessazione contabile e amministrativa dei suddetti rapporti non abbia trovato corrispondenza nella comunicazione di chiusura all'Archivio dei Rapporti Finanziari, accade che gli stessi rapporti rimangano attivi e vengano, dalla data di acquisizione della «Presenza in carico», riferiti al soggetto risultante dalla fusione. Pertanto è necessario effettuare una attenta verifica che tutti gli adempimenti finalizzati all'acquisizione di una corretta posizione in Archivio delle entità da incorporare siano realizzati prima dell'operazione.



Casi particolari: fusione in un soggetto sottoposto agli obblighi di comunicazione

Occorre distinguere il caso in cui l'operazione straordinaria comporta una confluenza totale oppure parziale:

- le vicende societarie che comportano la **confluenza totale** di un operatore finanziario in un altro sono gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti; inoltre, è necessario che l'operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all'Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all'Ufficio;
- le vicende societarie che comportano la **confluenza parziale** sono gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 7 = Cambio ID rapporto. L'invio della tipo 7 deve essere sempre preceduta da una comunicazione amministrativa da inviare all'indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it nella quale si descrive sinteticamente l'operazione e i codici fiscali degli operatori interessati. A seguito del nulla osta da parte del competente Ufficio è possibile inviare il flusso di tipo 7.



Riferimenti utili

Per assistenza tecnica relativa alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari:

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore basi dati - Ufficio dati enti esterni

Via Giorgione, 159 - 00147 Roma

Email: dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it

Per problematiche di natura tecnica relative al Sistema di Interscambio dati (S.I.D.):
rivolgersi al numero verde 800863116.



Grazie per l'attenzione